

# **F I A C**

## **ASSOCIAZIONE**

### **FABBRICANTI ITALIANI ARTICOLI CASALINGHI**

#### **STATUTO**

**CON LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL'ASSEMBLEA DEL 09.09.2004**

#### **Art. 1 COSTITUZIONE E SEDE**

È costituita l'Associazione FIAC – FABBRICANTI ITALIANI ARTICOLI CASALINGHI (di seguito denominata “Associazione”) tra i costruttori italiani di casalinghi in metallo: posateria, coltelleria, vasellame, pentolame ed affini.

L'Associazione ha sede in Milano, nei locali della Federazione delle Associazioni Nazionali dell'Industria Meccanica Varia ed Affine "ANIMA".

#### **Art. 2 SCOPI**

L'Associazione esclude dalla propria attività ogni atto avente fine di lucro, agisce nell'ambito organizzativo della Federazione ANIMA e del sistema Confindindustriale.

L'Associazione ha la funzione di difendere e tutelare gli interessi della categoria che rappresenta istituzionalmente, di sostenere gli interessi collettivi delle imprese associate attraverso ogni iniziativa idonea; rappresenta le politiche del settore industriale ed è responsabile del rispetto dei principi del presente statuto nei confronti dei propri associati e dello statuto ANIMA nei confronti della Federazione.

Per il perseguimento di tali scopi l'Associazione:

- a) studia, nell'interesse degli associati, tutti i problemi di natura tecnica, economica e fiscale e collabora con gli enti di normazione e di certificazione alla stesura della normativa tecnica e relativa ai sistemi di qualità inerenti al settore rappresentato;
- b) favorisce la conoscenza e la maggiore diffusione dei prodotti facendosi promotrice di fiere, esposizioni, convegni, ecc., sia in Italia che all'estero;
- c) favorisce e sviluppa, con i mezzi più idonei (pubblicazioni, convegni, congressi, viaggi, ecc.), la collaborazione tecnica, scientifica ed economica fra gli associati ai fini del miglioramento della produzione;
- d) costituisce rapporti con le altre Associazioni industriali;
- e) assume ogni iniziativa al fine di incoraggiare la collaborazione tra le imprese associate.

L'Associazione ha autonomia decisionale, operativa e di rappresentanza verso i terzi nella persona del proprio Presidente.

### **Art. 3 SOCI**

Possono chiedere di aderire all'Associazione le imprese individuate dall'art. 1 o loro consorzi.

I Soci dell'Associazione devono fare parte della Federazione ANIMA.  
È possibile che un'impresa si associ anche se la propria attività comprende ambiti ulteriori rispetto a quelli di cui all'articolo 1.

### **Art. 4 DOMANDE DI ISCRIZIONE**

Le domande di iscrizione all'Associazione ed alla Federazione ANIMA sono predisposte da quest'ultima.

La domanda deve essere redatta e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, devono essere allegati tutti i documenti richiesti.

La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto, di quello della Federazione ANIMA e del Codice etico di Confindustria.

Le domande di iscrizione ricevute dalla Federazione sono sottoposte all'esame del Presidente dell'Associazione - che deve pronunciarsi sulla possibilità di accoglimento entro 60 giorni - e alla ratifica dell'Assemblea.

L'iscrizione comporta il pagamento della quota associativa è impegnativa per due anni ed è rinnovata ogni biennio qualora non vengano presentate le dimissioni, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre mesi prima della scadenza del biennio.

Le dimissioni non interrompono il decorso del biennio di iscrizione.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio o dal 1° luglio dell'anno in cui la domanda è accolta, a seconda che la delibera della Giunta federale di accoglimento venga votata nel primo o nel secondo semestre dell'anno.

La quota associativa non è trasmissibile a terzi, né è rivalutabile.

La Federazione predispone a favore dell'Associazione il servizio di gestione amministrativa: ogni pagamento dovrà essere indirizzato alla Federazione stessa.

### **Art. 5 DIMISSIONI ED ESCLUSIONI**

La qualità di Socio dell'Associazione si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per cessazione di attività;
- c) per cambiamento di attività, qualora la nuova attività non rientri in quelle di competenza dell'Associazione;
- d) per grave inadempienza agli obblighi associativi soprattutto con riferimento al Codice Etico confederale.

Le dimissioni non esonerano dagli obblighi sociali di cui all'art. 4. Nel caso di cui alla lettera c) del presente articolo, gli obblighi sociali continuano fino al 31 dicembre dell'anno in corso al momento dell'accertamento del

cambiamento di attività. Nel caso delle lettere b) e d) del presente articolo, la cessazione degli obblighi sociali è immediata.

#### **Art. 6 ORGANI DELLA ASSOCIAZIONE**

Sono organi della Associazione:

- l'Assemblea;
- il Presidente;
- i Vicepresidenti;
- il Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite e possono essere assunte da rappresentanti delle imprese associate che siano investite di una effettiva responsabilità nell'ambito dell'Impresa stessa.

Il Presidente, i Vicepresidenti ed il Tesoriere durano in carica due anni e possono essere rieletti per non più di due bienni consecutivi.

#### **Art. 7 ASSEMBLEA**

L'Assemblea è costituita da tutti i soci; può deliberare in seduta ordinaria oppure per referendum.

Il Presidente decide quale metodo di votazione sia opportuno adottare, valutata la disponibilità delle imprese a partecipare ad una seduta ordinaria.

Ad ogni Socio Ordinario spetta un voto.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno a cura del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un quinto delle associate.

La convocazione dovrà avvenire per iscritto e, salvo casi di urgenza, dovrà essere inviata quindici giorni prima di quello fissato per la riunione, contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della stessa.

Per la validità dell'Assemblea è necessaria, in prima convocazione, la presenza della maggioranza relativa dei voti mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti presenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Ogni socio può delegare ad un altro socio il proprio diritto di voto; ogni socio può presentare all'Assemblea due deleghe.

Per le modifiche di Statuto è necessaria la maggioranza di almeno 2/3 dei Soci.

Le delibere dell'Assemblea, prese in conformità del presente Statuto, obbligano tutti i soci.

Non sono ammessi al diritto di voto i soci che non hanno provveduto al pagamento delle quote associative.

## **Art. 8 COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

L'Assemblea ha il compito:

- a) di trattare i problemi pertinenti all'attività dell'Associazione e di deliberare in merito;
- b) di deliberare sulle relazioni e sui bilanci sociali;
- c) di deliberare contribuzioni per il sostegno di iniziative che interessano tutti i settori dell'Associazione;
- d) di deliberare l'adesione ad altre Associazioni;
- e) di nominare il Presidente, i Vicepresidenti – stabilendone il numero – e il Tesoriere.

## **Art. 9 PRESIDENTE**

Il Presidente:

- a) rappresenta l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio;
- b) autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo;
- c) assicura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- d) in caso di improrogabile necessità e urgenza può decidere su questioni che siano di competenza dell'Assemblea ;
- e) rappresenta l'Associazione e i settori merceologici nei confronti della Federazione ANIMA;
- f) è di diritto Consigliere dell'ANIMA e presiede l'Assemblea;
- g) nomina le Commissioni ed i loro Presidenti.

## **Art. 10 VICEPRESIDENTI**

I Vicepresidenti sono eletti dall'Assemblea su proposta del Presidente per affiancarlo nell'adempimento dei suoi compiti istituzionali.

In caso di mancanza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente più anziano.

## **Art. 11 CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, i Vicepresidenti, il Past President e il Tesoriere. E' convocato periodicamente dal Presidente per deliberare sulle linee d'azione dell'Associazione e preparare le Assemblee.

Per la sua validità è necessaria la presenza, anche in teleconferenza, della maggioranza dei suoi membri.

Delibera a maggioranza dei presenti.

## **Art. 12 TESORIERE**

Il Tesoriere sovrintende all'ordinaria attività amministrativa dell'Associazione, autorizza la Federazione a disporre del fondo associativo.

Predisporre il conto consuntivo, il bilancio preventivo e la relazione economica da sottoporre all'Assemblea.

## **Art. 13 SEGRETERIA**

Il Segretario collabora con il Presidente per l'esecuzione delle delibere dell'assemblea.

Il Segretario sollecita e segnala agli organi competenti il rinnovo delle cariche associative, nel rispetto delle scadenze e delle procedure fissate dallo statuto.

Provvede alla verbalizzazione delle riunioni degli organi associativi, e alla loro trascrizioni in appositi registri.

Collabora con gli altri servizi della Federazione per un ottimale utilizzo delle risorse disponibili, nell'interesse dell'Associazione.

#### **Art. 14 ESERCIZIO SOCIALE**

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina al 31 dicembre.

Alla fine di ogni esercizio il Servizio Amministrativo della Federazione - in collaborazione con il Tesoriere - presenterà al Presidente il bilancio consuntivo dell'Associazione, nonché un conto preventivo per l'esercizio successivo. I conti consuntivo e preventivo devono essere approvati dall'Assemblea.

Non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

#### **Art. 15 SCIoglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione può avvenire con delibera della Assemblea a maggioranza di tre quarti dei voti di tutti gli iscritti alla stessa e sentito il parere della Federazione.

In caso di scioglimento per qualunque causa il patrimonio dell'Associazione verrà devoluto ad altra organizzazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, avendo sentito un organismo di controllo previsto dalla legge 662/96<sup>1</sup>.

Per disciplinare quanto non stabilito dal presente statuto verrà applicato lo Statuto ANIMA.

Statuto inviato in allegato al verbale Assemblea (09.09.04)

---

<sup>1</sup> D.Lgs. 460/97